



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 76

DATA COMUNICATO 15/01/2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario

COMUNICAZIONI	635
Comunicazioni Segreteria.....	635
Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.	635
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	636

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, le seguenti Circolari rilasciati dalla L.N.D..

- **Circolare n. 61 L.N.D** - avente ad oggetto “art. 1, commi 44-47 della Legge di Bilancio 2021”.
- **Circolare n. 62 L.N.D** - Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 14 Gennaio 2021**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. n. 5245/29 pfi 29-21 MDL/jg del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig. Arcangeli Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Calcio Terni;
- il Sig. Ciofini Marco soggetto svolgente attività nell'interesse della A.S.D. Accademia Calcio terni;
- la società A.S.D. Accademia Calcio Terni;

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità di CIOFINI Marco ed applica nei suoi confronti la sanzione di quattro mesi di inibizione.

Proscioglie ARCANGELI Emanuele nonché la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di rito.

nel deferimento prot. n. 3967/966 pfi 19-20 MDL/vdb del 20 settembre 2020 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- Sig. ROVITO Tommaso, epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. P.S.G. Don Bosco A.S.D.;
- Sig. MASTRODICASA Edoardo, epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. P.S.G. Don Bosco A.S.D.;
- Sig. DIONISI Alessio epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. P.S.G. Don Bosco A.S.D.;
- Soc. P.S.G. Don Bosco A.S.D.,

per rispondere della violazione ascritta nell'atto di deferimento.

Preliminarmente si dà atto della regolarità della notifica agli incolpati dell'atto di deferimento e dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione.

E' presente per la Procura l'Avv. Adriano Simonetti; si dà altresì atto che è presente per gli incolpati l'Avv. Faraglia Giancarlo.

P.Q.M.

Il rappresentante della Procura Federale ed il rappresentante degli incolpati, dichiarano di essersi accordati per l'applicazione di una sanzione ridotta ex Art.127 C.G.S. come da relativi verbali dai medesimi sottoscritti che producono, in cui è stabilita la seguente sanzione:

- a carico della società, organizzazione di almeno cinque incontri aventi lo scopo di promozione di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza agli incontri (fair play);
- a carico dei calciatori la partecipazione agli incontri di cui sopra.

Il Tribunale, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione,

DICHIARA

L'efficacia dell'accordo nei confronti della società P.S.G. Don Bosco A.S.D. e dei calciatori incolpati.

nel deferimento prot. n. 5743/32 pfi 20-21 MDL/jg del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco DI LELLO

NEI CONFRONTI DI

- il Sig. Trippolini Romano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Fratticiola Selvatica;
- la società A.S.D. Fratticiola Selvatica;

per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di deferimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione, ha pronunciato il seguente dispositivo:

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare a carico di tutti gli incolpati per intervenuta decadenza dall'azione disciplinare.

Riserva il deposito della motivazione nei termini di rito.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini Componente

Comm. Carlo Orlando Componente

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 15 GENNAIO 2021.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace